

Pubblicato il 15/12/2025

**N. 02048/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 01169/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Italia Nostra APS, in persona del legale rappresentante p.t. Prof. Edoardo Croci, Podere Pinzicalari, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Federico Del Conte, Le Pianore Soc. Semplice Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Enrica Micillo, La Pietra di Monica Patiño Marquez, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Monica Patiño Marquez, Sig. Roberto Bennati, Sig. Alessandro D'Angelo, Sig. Davide Mariotti, Sig. Giovanni Milinci, Sig.ra Susan Andrea Schwarz, Sig. Velio Arezzini, Sig. Carlo Balducci, Sig. Carlo Goretti, Sig.ra Susanna Franceschelli, Sig. Alessandro Saccardi, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale dome da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ciari, Eleonora Mugnaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

di:

- Enel Green Power Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Piancastagnaio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Santa Fiora, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*sull'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.,*

proposta nell'ambito del giudizio per l'annullamento dei seguenti atti

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 167 del 17.02.2025 della Giunta regionale della Regione Toscana, avente ad oggetto “Valutazione del Piano Pluriennale di Investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. ai sensi del D. Lgs. 22/2010 art. 16-bis”, che ha valutato positivamente il Piano Pluriennale di Investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. e, conseguentemente, ha disposto la “rimodulazione” delle concessioni geotermoelettriche di Enel Green Power s.r.l. in scadenza sul territorio della Regione Toscana in termini di “modifica” delle condizioni, anche di durata, con proroga per un periodo di 20 anni (decorrenti dall'attuale data di scadenza del 31.12.2026), con impegno ad avviare, successivamente alla rimodulazione delle concessioni, un confronto con il concessionario Enel Green Power Italia s.r.l. per un ulteriore sviluppo della **geotermia** che porti alla realizzazione di ulteriori centrali fino a 140 MW (delibera pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 17.02.2025);
- di tutti gli atti presupposti ed in particolare:

- della Deliberazione n. 697 del 17.06.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza – decisione in merito alla facoltà di ricorrere alla richiesta ed alla valutazione di un piano pluriennale di investimenti proposto dalla Società concessionaria uscente”, che ha stabilito di avvalersi della facoltà, offerta dall’art. 16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia s.r.l., concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30.06.2024 (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 17.06.2024);
- della Deliberazione n. 930 del 29.07.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell’art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 29.07.2024);
- della Deliberazione n. 1233 del 28.10.2024 della Giunta regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni geotermiche in scadenza – richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell’art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 – Proroga termini di presentazione” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 28.10.2024);
- della Deliberazione n. 1615 del 23.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, avente ad oggetto “Rimodulazione delle concessioni

geotermiche in scadenza – richiesta di modifiche/integrazioni in merito alla proposta di piano pluriennale di investimenti trasmesso dalla Società concessionaria uscente ai sensi dell'art.16-bis del D. Lgs. n. 22/2010 – Proroga termini di presentazione” (pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 23.12.2024);

- di tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali comunque collegati e/o connessi;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16/9/2025:

dei seguenti decreti dirigenziali della Regione Toscana, cioè

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12841 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Piancastagnaio”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12798 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Chiusdino”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12834 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Canneto”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12842 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Bagnore”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12794 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Travale”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12808 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Lustignano”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 12831 del 12.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Rio Secco”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale n. 13022 del 16.06.2025 (Centro Direzionale n. 21474 del 24.09.2024), aente ad oggetto: “D. Lgs. n. 22/2010, art. 16 bis, c. 2 – Rimodulazione della concessione geotermica “Larderello”. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l.”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, di Enel Green Power Italia s.r.l. e dei Comuni di Piancastagnaio e di Santa Fiora;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1) Premesso che:

- a) i ricorrenti, con gravame principale T.A.R. Toscana n.r.g. 1169/2025 hanno impugnato la delibera di giunta regionale n. 167 del 17 febbraio 2025, con cui è stato valutato positivamente il piano pluriennale di investimenti presentato da Enel Green Power Italia s.r.l. (di seguito “EGPI”) e, conseguentemente, è stata disposta la rimodulazione delle concessioni geotermoelettriche in scadenza al 31.12.2026, prorogandole per 20 anni (fino al 2046);
- b) con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati gli 8 decreti dirigenziali regionali, di rimodulazione delle singole concessioni;

- c) si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana, EGPI, il Comune di Piancastagnaio, il Comune di Santa Fiora;
  - d) nell'ambito del suddetto giudizio, i ricorrenti hanno proposto domanda ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., che è oggetto della presente ordinanza;
  - e) all'uopo, i ricorrenti espongono che la delibera regionale n. 167/2025 valuta positivamente, come emerge dal suo stesso testo, *“il Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel Green Power Italia S.r.l., che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 comprensivo dei relativi allegati)”*;
  - f) non essendo stati pubblicati i suddetti documenti, per ragioni di riservatezza e perchè gli stessi conterrebbero segreti tecnici e commerciali, alcuni ricorrenti avrebbero chiesto di accedervi con istanza del 5 marzo 2025, alla quale la Regione rispondeva con pec del 3 aprile 2025, negando l'accesso (salvo alcuni atti di limitata rilevanza), evidenziando che non emergeva il nesso di strumentalità rispetto alle esigenze difensive paventate dagli istanti e opponendo ragioni di riservatezza e di tutela di segreti tecnici e commerciali;
  - g) successivamente, sarebbe stata presentata altra istanza di accesso, segnatamente il 29 luglio 2025, per l'ostensione della documentazione posta alla base degli otto decreti da impugnare con motivi aggiunti;
  - h) parimenti, la Regione, con pec del 28 agosto 2025, rigettava l'istanza, per le stesse ragioni già dedotte nel primo diniego;
  - i) quindi, con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. (notificata il 17 settembre 2025 e depositata il 18 settembre 2025), ricorrenti si dolgono del suddetto diniego regionale;
  - j) alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
- 2) Ritenuto che, come eccepito dalla Regione Toscana e da EGPI (nelle rispettive memorie difensive del 24 novembre 2025), l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., sia da dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, considerato che:

- a) la giurisprudenza ha chiarito che “5.1. [...] *il ricorso in tema di accesso deve sempre essere preceduto da un’istanza presentata in via amministrativa. In tal senso, giova riportare la lettera dell’art. 116 co. 1 c.p.a. secondo cui «contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio».* Non è dubitabile, quindi, che il ricorso assuma sempre la veste formale di un’impugnazione di un diniego o di un silenzio diniego (sebbene, poi, il giudizio si sostanzi in un accertamento) e che, per altro verso, tale struttura sia propria anche della richiesta di accesso cd. ‘incidentale’ di cui al secondo comma del medesimo art. 116 che, infatti, si riferisce al “ricorso di cui al comma 1” («il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati»). 5.2. *L’autonomia della domanda di accesso ‘incidentale’ rispetto a quella relativa alla decisione del ricorso (v. C.d.S. Ad. Plen. n. 4/2023) non implica che essa possa essere per la prima volta proposta in giudizio senza aver articolato alcuna domanda in via amministrativa*” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 7144 del 17 dicembre 2024);

- b) nel caso di specie, nessuno dei ricorrenti figura tra coloro che avevano formulato le suddette istanze di accesso (v. da doc. 20 a doc. 23 Regione) e, quindi, nessuno di essi è destinatario del riscontro della Regione che viene cesurato in questa sede e del quale, quindi, i ricorrenti non possono dolersi.

3) Ritenuto di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, dichiara inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Spese al definitivo.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Andrea Vitucci**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Cacciari**

**IL SEGRETARIO**